



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 19 DEL 29/03/2017**

OGGETTO: TARI TASSA SUI RIFIUTI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2017

L'anno **2017**, addì **ventinove** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
MAMMI ALESSIO	X		GALLINGANI MARCELLO		X
MONTANARI CORINNA	X		SOLUSTRI CRISTINA	X	
GHIRRI ALBERTO	X		BATTISTINI MANUEL		X
CAFFETTANI MATTEO	X		SANSIVERI ROBERTO	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		DIACCI ELENA	X	
SCIANTI GIORGIA	X		BEGHI DAVIDE		X
MONTI LUCA	X		CAMPANI MASSIMILIANO	X	
MARZANI GIULIA	X		SPALLANZANI TIZIANA	X	

Presenti: 13 Assenti: 3

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente Del Consiglio **Matteo Caffettani**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **12 consiglieri e il Sindaco.**

Sono presenti gli Assessori: Matteo Nasciuti, Marco Ferri, Alberto Pighini e Elisa Davoli.

Alla **deliberazione nr. 12** i consiglieri presenti sono nr. 14 più il Sindaco a seguito della convalida a consigliere della Sig.ra Chiara Ferri e all'antrata di Manuel Battistini;

Alla **deliberazione nr. 13** i consiglieri presenti sono nr.15 più il Sindaco in quanto entra il consigliere Davide Beghi ;

Alla **deliberazione nr. 15** i consiglieri presenti sono nr.16 più il Sindaco in quanto entra il consigliere Marcello Gallingani.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 19 DEL 29/03/2017

OGGETTO: TARI TASSA SUI RIFIUTI APPROVAZIONE DELLE TARIFFE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- il comma 704, che abroga l'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, istitutivo del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;
- il comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito nella Legge n. 68 del 2.5.2014;

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento;
- la normativa in materia di TARI conferma tale assunto disponendo ai commi 651 e 652 della legge n. 147/2013 l'applicazione dei criteri di cui al DPR n. 158/1999, con la possibilità, estesa dal comma 27 della Legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità 2016) anche alle annualità 2016 e

2017, di derogare in più o in meno i limiti di determinati coefficienti previsti dal predetto DPR n. 158 fino al 50% ;

- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art.1, comma 27, della Legge n.208/2015 rinvia l'obbligo di utilizzare le risultanze dei fabbisogni standard in sede di determinazione dei costi dal 2016 al 2018;
- che si ritiene di confermare per l'applicazione della TARI la classificazione nelle categorie di utenza ed i coefficienti già previsti per l'applicazione della TIA e del TARES, poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013, il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

RICHIAMATI:

- a. l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- b. l'art. 5, comma 11, del DL n. 244 del 30/12/2016 che stabilisce il differimento al 31/03/2017 del termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione 2017 – 2019 dei comuni ed abroga il comma 454 dell'art. 1, della Legge n. 232 dell'11/12/2016 che già differiva tale termine al 28/02/2017 ;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 42, lett. a) della Legge 232 dell'11/12/2016 (legge di Stabilità 2017) proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi Enti Territoriali, così come disposta dall'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015- Legge di Stabilità 2016 . La sospensione qui richiamata non si applica alla Tassa sui rifiuti – TARI- di cui all'art. 1, comma 639 della legge n. 147/2013

RICHIAMATO il Piano Economico - Finanziario TARI 2017 presentato da IREN Ambiente Spa ed assunto al Prot. Generale dell'Ente n. 0007508 del 24/03/2017;

PRESO ATTO del piano finanziario approvato da ATERSIR che è stato integrato dal Comune così come si evince dal Quadro Economico per la determinazione della TARI (*Allegato sub A*) come parte integrante e sostanziale del presente atto;

RICHIAMATA la delibera Consiglio Comunale n. 18, in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario della TARI anno 2017;

CONSIDERATO:

- che, sulla base del Piano finanziario per l'anno 2017 si rende necessario ricorrere ad un aumento delle tariffe dei rifiuti, per riuscire a raggiungere la percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 11 dell'art. 14 del D.L. n. 201 / 2011;
- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e utenza non domestica, (art, 4 D.P.R. 158/99);

- che la ripartizione dei costi fissi tra utenze domestiche e utenze non domestiche è modulata (**38,9 % utenze non domestiche – 61,1 % utenze domestiche**) - con una distribuzione che tiene conto della produttività di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza;

RITENUTO opportuno approvare, le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno finanziario 2017 determinate sulla base del Piano Economico - Finanziario predisposto dall'ente gestore, così come descritte in dettaglio, nell' *Allegato sub A* come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DATO ATTO CHE il Bilancio di previsione 2017 – 2019, approvato in questa seduta, ha previsto la copertura integrale dei costi secondo il piano finanziario dell'anno precedente ed il Servizio Finanziario provvederà ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 nella prima variazione utile ;

VISTO il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti "TARI", adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31.07.2014, e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 70 del 30.07.2015, con la deliberazione di CC n. 39 del 28.07.2016 e con le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 54 del 25.10.2016;

VISTA la comunicazione della Provincia di Reggio Emilia del 01/03/2017, ns Prot. 0005558 con la quale si precisa che con Decreto del Presidente della Provincia di Reggio Emilia n. 23 del 23/02/2017 sono state approvate le aliquote e le tariffe per l'esercizio finanziario 2017 . Il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale, per l'anno 2017 è stato confermato nella misura del 5 %;

RICHIAMATE la deliberazione n. 17 approvata da questo Consiglio Comunale in data 28.04.2016 ed avente ad oggetto "Tassa Rifiuti – TARI – Affidamento della gestione del tributo ad IREN Ambiente Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare per gli anni 2016 e 2017 ";

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del II Settore " Bilancio e Finanza" Dott.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario Dott.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

UDITA la relazione unica del Sindaco, Alessio Mammi, e la seguente discussione congiunta, come già anticipato nella deliberazione nr. 16 della presente seduta, per la quale si rimanda al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli n. 14;

contrari n. 03 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– Movimento 5 stelle.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

astenuiti n. 00;

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE** le tariffe della tassa rifiuti anno 2017 relative alle utenze domestiche e non domestiche nelle misure evidenziate **dall'Allegato sub A**, come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in base al Piano Finanziario redatto dall'Ente gestore;
- 2) **DI DARE ATTO** che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto **dal 1° gennaio 2017**;
- 3) **DI DARE ATTO** che il Servizio Finanziario provvederà ad adeguare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017-2019 nella prima variazione utile
- 4) **DI PUBBLICARE** ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del Portale del Federalismo Fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;

DI TRASMETTERE il presente Atto all'Ufficio Tributi per gli adempimenti di propria competenza;

SUCCESSIVAMENTE stante l'urgenza e la necessità con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 14;

contrari n. 03 (consiglieri Sansiveri Roberto e Massimiliano Campani– Movimento 5 stelle.it; Elena Diacci – Centro Destra – Forza Italia – NCD – Fratelli d'Italia – AN Uniti per Scandiano);

astenuti n. 00;

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267.

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Matteo Caffetani

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)